

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3278}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, BIANCHINI, PIRO, SANGALLI, CUOJATI

Presentata il 13 novembre 1985

**Sanatoria delle irregolarità formali e delle minori
infrazioni commesse in materia tributaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La complessità della vigente legislazione tributaria è a tutti nota perché su di essa ci si debba ulteriormente soffermare. È altresì noto come l'entrata in vigore, in principio dell'anno, delle norme contenute nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, abbia creato profonde innovazioni costringendo i soggetti interessati ad una serie di scelte e adempimenti, da operare tutti in tempi molto ristretti senza per altro potersi avvalere di apposite disposizioni transitorie che consentissero un minimo di riflessione.

Nel corso dell'anno, si sono aggiunte poi le norme di attuazione del titolo I del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante dispo-

sizioni particolari per i versamenti unificati in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di contributi previdenziali ed assistenziali.

Tutto ciò, in sintesi, si è concretizzato in un continuo succedersi e sovrapporsi di obblighi per i contribuenti che si sono quindi trovati, molto spesso, ad operare sotto l'impeto della fretta, avvalendosi per lo più di interpretazioni dubbie o di informazioni incomplete per mancanza talora dei necessari chiarimenti che avrebbero dovuto essere formulati per tempo nelle sedi competenti.

È pertanto fuor di dubbio che la descritta situazione possa aver determinato l'insorgere, in perfetta buona fede, di tutta una serie di violazioni formali o di minori irregolarità, derivanti ad esempio dall'inosservanza di taluni termini non

essenziali, che sarebbe profondamente ingiusto sanzionare senza tener conto della descritta situazione e dell'elemento intenzionale dei soggetti interessati, altrimenti non rilevante per le infrazioni di carattere amministrativo qui prese in considerazione.

Al riguardo provvede pertanto l'articolo 1, riconoscendo non punibili le violazioni formali e le minori irregolarità che possono essere state commesse, nei vari settori in cui le stesse possono sussistere, fino al 31 ottobre 1985. Ciò, oltre che in un evidente e quanto mai equo e giusto

beneficio per i soggetti diretti interessati, si tradurrebbe pure in un indubbio vantaggio per gli uffici finanziari e le commissioni tributarie, essendo i primi sollevati dall'obbligo di contestare le violazioni formali e le minori irregolarità per irrogare le relative sanzioni, e le seconde alleggerite dalle successive fasi contenziose.

L'articolo 2, infine, provvede a dettare una norma transitoria per tracciare gli esatti limiti di applicabilità della presente proposta di legge che andrebbe approvata nei tempi più brevi possibili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse dal 1° settembre 1980 a tutto il 31 ottobre 1985. In particolare, la sanatoria si applica alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse in relazione:

1) all'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e di rilascio delle ricevute fiscali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249;

2) all'obbligo di installazione dei registratori di cassa e di rilascio degli scontrini fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18;

3) alla prima applicazione delle norme di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

4) alle liquidazioni periodiche e ai versamenti anche di acconto previsti in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi;

5) all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per quello che concerne i termini unificati per i versamenti dell'IVA, delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La presente sanatoria si applica alle minori infrazioni a condizione che:

a) se le irregolarità conseguano dall'inosservanza di termini, gli obblighi relativi siano adempiuti entro i trenta

giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) se le irregolarità hanno come conseguenza minori versamenti di imposte, che gli stessi siano eseguiti, con il contestuale pagamento degli interessi dovuti e secondo le vigenti modalità, entro la data di presentazione delle dichiarazioni IVA e delle imposte sui redditi relative all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) se le irregolarità derivano da erronee opzioni esercitate, le stesse siano rettificate entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Per i casi previsti dal precedente articolo 1 non si dà luogo al pagamento delle sanzioni già irrogate né al recupero di quelle già corrisposte.

Per le controversie ancora pendenti, i soggetti interessati, previa rinuncia espressa, sono ammessi ad avvalersi delle disposizioni del presente articolo.